



Commento relativo all'

Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

(Ordinanza sui contaminanti, OCont)

I. Situazione iniziale

Nel quadro dell'adeguamento del diritto d'esecuzione alla nuova legge sulle derrate alimentari, è stata rivista l'attuale struttura delle relative ordinanze. In analogia alla legislazione dell'UE, le liste dell'allegato della vigente ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23) sono state suddivise fra tre nuove ordinanze. In questo modo, anche il diritto svizzero riflette i diversi approcci regolamentativi nei vari settori. Nei nuovi allegati da 1 a 9, la presente ordinanza sui contaminanti riprende i valori limite delle liste 2, 4, 5 e 7 dell'allegato dell'OSoE e i tenori massimi per i contaminanti stabiliti dall'UE. I valori limite della lista 6 dell'allegato dell'OSoE sono elencati nell'allegato 10 e si applicano esclusivamente in caso di emergenze radiologiche. Come già in passato, l'USAV in casi specifici ha inoltre la facoltà di definire tenori massimi diversi per i radionuclidi (vedi ad esempio l'ordinanza dell'USAV del 30 marzo 2011¹ sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone).

Oltre ai residui di pesticidi, ai residui di sostanze farmacologicamente attive e ai residui di additivi per alimenti per animali, anche i contaminanti e i componenti presenti nell'acqua potabile e nell'acqua minerale nonché i residui di istamina nei pesci sono disciplinati in ordinanze specifiche. I residui di pesticidi sono regolamentati in linea generale nell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA). I residui di medicinali veterinari e quelli di additivi per alimenti per animali sono ora annoverati nell'ordinanza concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA). Altri contaminanti e componenti in precedenza disciplinati nelle liste dell'allegato della OSoE sono ora elencati nell'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), nell'ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), nell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI) o nell'ordinanza sulle bevande.

¹ RS 817.026.2

Come nell'UE vengono stabiliti solo tenori massimi, dato che la legge sulle derrate alimentari non prevede più una distinzione tra valori limite e valori di tolleranza. Se un tenore massimo viene superato, spetta alle autorità esecutive prendere provvedimenti adeguati. Per garantire che le misure siano adottate in maniera uniforme, in futuro una direttiva aiuterà a stabilire in quali casi un superamento dei tenori massimi costituisce un rischio per la salute.

I tenori massimi sono stati in gran parte ripresi dalla legislazione comunitaria. Già l'OSoE recepiva in gran parte le disposizioni europee, per cui solo pochi valori sono stati modificati rispetto alla legislazione vigente.

Tenori massimi supplementari a quelli dell'UE sono stati mantenuti solo in quegli ambiti in cui ciò è necessario per tutelare la salute, vale a dire soltanto nei casi in cui l'OSoE stabiliva già dei valori limite. Numerosi valori di tolleranza attualmente in vigore sono dunque stati stralciati; soltanto quelli che coincidevano con le disposizioni dell'UE sono stati ripresi come tenori massimi nell'ordinanza sui contaminanti (p. es. nitrato e idrocarburi policiclici aromatici).

La presente ordinanza si rifà al regolamento (CEE) n. 315/93² e al regolamento (CE) n. 1881/2006³ (stato: 25 giugno 2014). Per i tenori massimi nell'allegato 9 sono stati presi a riferimento vari atti normativi comunitari (vedi commento all'allegato 9). I tenori massimi dell'allegato 10 riprendono invece il regolamento (Euratom) n. 2016/52⁴ del Consiglio.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1: Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza non si applica ai contaminanti disciplinati in altre ordinanze (ad esempio residui di pesticidi, residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale). Si è rinunciato a fornire una definizione del termine «contaminante», siccome è già precisato nell'articolo 2 capoverso 1 numero 26 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

Art. 2: Definizione dei tenori massimi

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è competente per la definizione dei tenori massimi. A tale riguardo tiene in considerazione le proprietà tossicologiche della sostanza, la presenza della sostanza nelle derrate alimentari, l'assimilazione della sostanza, i tenori massimi in vigore per i principali partner commerciali della Svizzera nonché la buona prassi procedurale a tutti i livelli. Nel caso dei contaminanti occorre fissare tenori

² Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

³ Regolamento (CE) n. 1881/2006 che stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/239, GU L 45 del 20.02.2016, pag. 3.

⁴ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione, GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

massimi al livello più basso ragionevolmente possibile (as low as reasonably achievable; ALARA).

Per i contaminanti per cui la presente ordinanza non definisce tenori massimi si applicano le disposizioni generali della legislazione sulle derrate alimentari (art. 7 della legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Art. 3: Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche

In caso di incidente nucleare o di un'altra emergenza radiologica, l'USAV definisce i tenori massimi dei radionuclidi nell'allegato 10. Inoltre ha la facoltà di stabilire tenori massimi adeguati alle circostanze che divergono da questo allegato. L'ultima volta in cui ha dovuto avvalersi di questa competenza, già prevista dal diritto vigente, è stato in occasione dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (vedi ordinanza dell'USAV del 30 marzo 2011 sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone⁵).

Art. 4: Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte

I tenori massimi stabiliti non possono essere applicati in modo automatico alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte. In questi casi si deve infatti tenere conto delle modifiche nella concentrazione dei contaminanti causate dall'essiccazione, dalla diluizione o dalla trasformazione delle derrate alimentari.

Qualora negli allegati non figurino tenori massimi specifici per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte, l'azienda alimentare ha obbligo di comunicare e motivare alle autorità esecutive competenti i fattori di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione oppure alle derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte in questione. Se il fattore in questione non viene notificato o se l'autorità competente ritiene insufficienti le relative informazioni, l'autorità stessa ha la facoltà di definire il fattore in base alle informazioni disponibili e tenendo conto della salute pubblica.

Art. 5: Divieti in materia di immissione sul mercato, uso, miscelazione e detossificazione

In base all'articolo 13 ODerr, le derrate alimentari che non rispettano i tenori massimi stabiliti non possono in linea di principio essere trasformate o miscelate al fine di ovviare al superamento di questi tenori, a meno che ciò sia compatibile con la buona prassi procedurale. Il presente articolo concretizza tale disposizione in riferimento ai contaminanti. La detossificazione chimica, ovvero la riduzione del tenore delle sostanze elencate negli allegati, è in linea di massima ammissibile in base alla buona prassi procedurale. Questo principio non vale però per le micotossine. I trattamenti chimici per ridurre la contaminazione da micotossine presentano delle controindicazioni. L'ammoniaca si rivela ad esempio efficace contro le micotossine, ma costituisce essa stessa un pericolo per la salute. Le aflatossine sono invece assai resistenti contro i procedimenti chimici. Per il resto i trattamenti non sono sufficientemente sperimentati, oppure troppo complessi o costosi.

⁵ Cfr. nota 1.

Art. 6: Adeguamento degli allegati

Poiché gli allegati all'ordinanza sui contaminanti rappresentano una materia eminentemente tecnica, la loro modifica spetta all'USAV. Gli adeguamenti devono essere effettuati a scadenza regolare, tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica nonché del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Qualora siano prevedibili ripercussioni sul relativo settore economico, le modifiche vengono preventivamente discusse. Se necessario, l'USAV stabilisce disposizioni transitorie per l'adeguamento degli allegati.

Art. 7 Direttive alle autorità esecutive cantonali

Nel caso in cui gli allegati all'ordinanza non dovessero più corrispondere alle nuove conoscenze e ai nuovi sviluppi e dovessero rendersi necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l'USAV anche in futuro potrà emanare direttive provvisorie ad uso delle autorità esecutive cantonali.

Art. 8 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie si basano sull'articolo 95 capoverso 3 ODerr. In virtù di tali disposizioni, la produzione e l'importazione di derrate alimentari secondo il diritto anteriore sono consentite fino al 30 aprile 2018. Queste derrate possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore in concomitanza con la nuova legge sulle derrate alimentari e il relativo pacchetto di ordinanze.

Allegati

Allegato 1: Tenori massimi di nitrato nelle derrate alimentari

Nell'allegato 1 figurano i tenori massimi di nitrato nelle derrate alimentari. Tutti i valori ivi elencati coincidono con quelli del regolamento (CE) n. 1881/2006 dell'UE. I valori di tolleranza dell'OSoE senza un corrispettivo nel diritto dell'UE non sono stati ripresi, poiché potrebbero comportare ostacoli al commercio non motivati da ragioni sanitarie.

Siccome le condizioni climatiche influiscono in misura determinante sul contenuto di nitrato di determinati ortaggi tra cui l'insalata, i tenori massimi variano a seconda della stagione. In analogia all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1881/2006, si stabilisce che in caso di dubbi si applicano i tenori massimi per le insalate coltivate in campo aperto.

Allegato 2: Tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari

L'allegato 2 elenca i tenori massimi delle micotossine nelle derrate alimentari. Tutti i valori corrispondono a quelli dell'UE. Questi veleni fungini, metaboliti secondari delle muffe, provocano effetti tossici negli esseri umani. In quest'ambito l'obiettivo prioritario è la minimizzazione dei rischi, in particolare per quanto concerne gli effetti di lungo periodo dato che diverse micotossine risultano cancerogene.

Allegato 3: Tenori massimi per i metalli e i metalloidi

L'allegato 3 riporta i tenori massimi per i metalli e i metalloidi, conformi ai requisiti dell'UE; inoltre sono stati ripresi diversi valori limite dell'OSoE. Metalli e metalloidi sono composti chimici presenti in natura, che possono accumularsi nelle derrate alimentari pure a causa delle attività antropiche (p. es. industria, gas di scarico di autoveicoli) o per contaminazione durante la lavorazione o la conservazione degli alimenti. Siccome possono produrre conseguenze nocive per i consumatori, la loro concentrazione deve essere ridotta al minimo possibile.

Il cioccolato e il cacao in polvere possono contenere elevati livelli di cadmio e costituiscono fonti di esposizione rilevanti per l'essere umano. In determinate regioni di coltivazione i terreni sono contaminati da cadmio, il che comporta un elevato tenore di questo metallo nelle piante di cacao. Dal 1° gennaio 2019 nell'UE si applicano tenori massimi per il cadmio nei prodotti a base di cacao e cioccolato⁶. I tenori massimi non sono incontestabili e hanno dato adito a discussioni in seno al Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF). La Svizzera segue attentamente gli sviluppi nel CCCF, ma per il momento rinuncia ad applicare un tenore massimo fissato a livello giuridico.

Allegato 4: Tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) nelle derrate alimentari

Nell'allegato 4 figurano i tenori massimi per il 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD). Il 3-MCPD è stato rinvenuto per la prima volta nelle proteine vegetali idrolizzate e nelle salse di

⁶ Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari; GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75.

soia, che ne costituiscono anche la principale fonte di assunzione. Per non superare la dose giornaliera ammissibile, è stato stabilito un tenore massimo di 3-MCPD nelle proteine vegetali idrolizzate e nelle salse di soia. Tutti i tenori massimi corrispondono a quelli sanciti dal diritto dell'UE.

Allegato 5: Tenori massimi di diossine e bifenili policlorurati (PCB) nelle derrate alimentari

L'allegato 5 riporta i tenori massimi per le diossine e i PCB. Si tratta di inquinanti ambientali ubiquitari, difficilmente degradabili, che a causa della loro liposolubilità si accumulano nella catena alimentare. Per questo motivo e per le loro proprietà tossiche, essi costituiscono un rischio per la salute. L'obiettivo a lungo termine è di ridurre al minimo e in modo durevole la presenza di queste sostanze nei cibi. Tutti i tenori massimi corrispondono a quelli sanciti dal diritto comunitario.

Allegato 6: Tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nelle derrate alimentari

Nell'allegato 6 sono elencati i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Gli IPA sono presenti in varie derrate alimentari, tra cui ad esempio cereali, oli vegetali, caffè, cibi cotti in casa (solitamente con metodi quali l'affumicatura, il riscaldamento e l'essiccazione), e anche nei prodotti ittici di acque inquinate. La cottura casalinga (p. es. cottura arrosto, affumicatura), in particolare grigliando con la carbonella, può causare concentrazioni elevate di IPA.

A tutela della salute, sono stati stabiliti tenori massimi per il benzo(a)pirene, il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene e il crisene. Tutti i tenori massimi corrispondono a quelli sanciti dal diritto dell'UE.

Allegato 7: Tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari

Nell'allegato 7 figurano i tenori massimi di melamina e dei suoi analoghi strutturali. Esigue quantità di melamina possono migrare negli alimenti da materie plastiche. La melamina è assunta a notorietà in uno degli ultimi scandali alimentari quando è stata utilizzata per simulare un più elevato tenore proteico nel latte in polvere e in altri prodotti a base di latte. Concentrazioni troppo elevate di questa sostanza possono essere nocive per la salute. Tutti i tenori massimi corrispondono a quelli sanciti dal diritto dell'UE.

Allegato 8: Tenori massimi di tossine vegetali naturali

L'allegato 8 elenca i tenori massimi delle tossine vegetali naturali. Attualmente l'allegato si limita all'acido erucico, la cui presenza cambia a seconda della varietà vegetale. Poiché in particolare alcune varietà di colza sono ricche di acido erucico, si è provveduto a selezionarene altre con un basso tenore di tale sostanza. Tutti i tenori massimi corrispondono a quelli sanciti dal diritto dell'UE.

Allegato 9: Tenori massimi di ulteriori contaminanti nelle derrate alimentari

L'allegato 9 annovera i tenori massimi di ulteriori contaminanti, disciplinati da regolamenti comunitari diversi dal regolamento (CE) n. 1881/2006 o dalla OSoE. Nel dettaglio si tratta di:

- Ulteriori tossine microbiche:
 - tenori massimi di azaspiracidi, dinophysitossine, acido domoico, PSP, acido okadaico, pectenotossine e yessotossine conformi al regolamento (CE) n. 853/2004⁷;
 - tenore massimo di tossina botulinica ripreso dall'OSoE.
- Contaminanti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche:
 - tenore massimo di carbammato d'etile conforme alla raccomandazione 2010/133/UE⁸ e all'OSoE;
 - tenori massimi di cianuro di idrogeno e metanolo conformi al regolamento (CE) n. 110/2008⁹ per i prodotti specifici o sulla base dei requisiti generali per l'alcol ricavato da prodotti agricoli;
 - tenore massimo di di nitrosamine volatili ripresi dall'OSoE.
- Altri componenti vegetali:
 - tenori massimi di morfina e delta-9-tetraidrocannabinolo ripresi dall'OSoE.

Allegato 10: Tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica

L'allegato 10 riporta i tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in caso di emergenza radiologica, ripresi dal regolamento (UE) n. 2016/52¹⁰.

I valori per le derrate alimentari liquide includono le bevande senz'alcool, le bevande alcoliche e l'aceto. Essi si applicano anche alle acque sorgive e alle acque minerali. I valori sono stati calcolati tenendo conto del consumo di acqua potabile. Per i sistemi di approvvigionamento di acqua potabile possono valere valori identici, che vengono definiti in caso di neces-

⁷ Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/355, GU L 67 del 12.3.2016, pag. 22.

⁸ Raccomandazione della Commissione sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE, GU L 6 del 9.1.2016, pag. 8.

⁹ Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89, GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/235, GU L 44 del 19.2.2016, pag. 7.

¹⁰ Cfr. nota 4.

sità e devono essere compatibili con le misure dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza.